

**UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE**  
**COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO**  
**Provincia di Verona**  
**INFORMATIVA IUC - IMU ACCONTO 2016**

## **CHI PAGA**

Devono pagare l'IMU i proprietari di immobili anche se non residenti in Italia.

## **DEFINIZIONI**

**Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

**Per abitazione principale** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il contribuente deve soddisfare entrambi i requisiti della residenza e della dimora. L'immobile deve essere iscritto come unica unità immobiliare. Se si vive in due unità catastali si può usufruire della detrazione dell'aliquota ridotta solo su una unità catastale.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**Per terreni agricoli** si intendono i terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile ossia attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

**Per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

**Per fabbricati strumentali all'attività agricola** si intendono gli immobili rurali accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/6, D/1, D/7, D/8 e D/10.

**IL PAGAMENTO NON E' DOVUTO** per le seguenti categorie di immobili:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi** i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A/1** – abitazioni di tipo signorile, **A/8** – Abitazioni in ville, **A/9** – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
- b) **immobili equiparati ad abitazione principale e relative pertinenze** (vedi **CASI PARTICOLARI**)
- c) **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008**
- d) **la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione degli immobili con categorie catastali A/1-A/8-A/9, per i quali di applica la misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di € 200,00**
- e) **Unico immobile e relativa pertinenza posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia**
- f) **fabbricati rurali strumentali**
- g) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (FABBRICATI MERCE)**
- h) **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**
- i) **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.-**

## **LE ALIQUOTE**

Aliquote attualmente in vigore:

1. 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni cat. A/1, A/8 e A/9)
2. 7,6 per mille per tutti gli altri immobili.

## LE DETRAZIONI

### Detrazione base sull'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.

La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si protrae.

## CASI PARTICOLARI

### Equiparazione ad abitazione principale per:

#### **Case non locate di anziani e disabili ricoverati**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esclusione da IMU, l'unità immobiliare non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

La condizione deve essere dichiarata dal contribuente al Comune negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione I.M.U. utilizzando il modello ministeriale predisposto.

## RIDUZIONI

### L'imposta è ridotta del 50 per cento:

**-a) COMODATO GRATUITO** – l'unità immobiliare con relative pertinenze, escluse le unità classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, **a condizione che:**

\* **il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

\* **il comodante non possieda un altro immobile destinato ad uso abitativo** (cat. Catastale "A") sia nello stesso Comune che nell'intero territorio nazionale;

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (nel quale è residente), ad eccezione delle unità abitative di lusso (cat. Catastali A/1-A/8-A/9).

\* **il contratto sia già registrato**

- per il contratto verbale già in essere e non registrato, per il quale il soggetto passivo ha dichiarato a tempo debito al Comune con denuncia di variazione l'equiparazione ad abitazione principale, per beneficiare della riduzione in argomento dal 01.01.2016, lo stesso soggetto passivo deve aver registrato entro il 01.03.2016 il relativo Mod. 69, ed aver versato l'imposta di registro in misura fissa pari ad € 200,00;

- se trattasi di contratto di comodato, redatto in forma scritta dal 01.01.2016 al 01.03.2016, per beneficiare della riduzione del 50% dalla data di stipula, il soggetto passivo deve aver registrato tale contratto entro il 01.03.2016;

- per il contratto di comodato stipulato dal 01.04.2016 l'agevolazione in argomento decorre dalla data di stipula;

**LE CONDIZIONI SOPRA ELENATE DEVONO TUTTE SUSSISTERE** per beneficiare dell'agevolazione in argomento.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene **applicata ad una sola unità immobiliare**.

**Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello ministeriale di dichiarazione IMU – TASI la cui scadenza di presentazione al Comune è 30.06.2017.**

**-b) INAGIBILITA'** - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.

Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale.

La riduzione dell'imposta decorre dalla data di comunicazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario (in all.to file DICH.SOSTITUT.INAGIBILITA').

**-c)** Per i fabbricati di **interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

### L'imposta è ridotta del 25 per cento:

per gli immobili **locati a canone concordato** di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

## **VALORE AREA FABBRICABILE**

Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili anno 2016 fare riferimento alla “tabella dei valori medi delle aree edificabili ai fini IUC – IMU e TASI per l’anno 2015” approvata con Deliberazione G.C. n. 52 del 24.06.2015 (vedi ultimo foglio di questa informativa).

## **COME SI CALCOLA L’IMPOSTA**

L’imposta dovuta è pari alla base imponibile IMU, calcolata come nella tabella di seguito esposta, moltiplicata per l’aliquota di riferimento detratte le eventuali detrazioni per abitazione principale.

**E’ disponibile sul sito del Comune il servizio per il calcolo on line dell’IMU:**  
<http://www.comune.sanpietrodimorubio.vr.it>

## **QUANDO SI PAGA L’IMPOSTA**

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2016 deve essere effettuato in due rate:

-la prima, entro il 16 giugno 2016, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base della aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

-la seconda, entro il 16 dicembre 2016, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno 2016 e alle eventuali modificazioni della normativa statale.

## **ENTI NON COMMERCIALI**

Il pagamento dell’IMU è effettuato dagli enti non commerciali in tre rate:

-la prima entro il 16 giugno 2016, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

-la seconda, entro il 16 dicembre 2016, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

-l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno 2017.

Non deve essere eseguito il versamento nel caso in cui l’IMU **complessivamente dovuta per l’intero anno** è uguale o inferiore ad € 10,00.-

**Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24, senza commissioni, presso qualsiasi sportello postale e/o bancario.**

## CODICI PER VERSAMENTI F24:

Il codice catastale del comune di **SAN PIETRO DI MORUBIO** è **I105**

I codici tributo per il pagamento dell'IMU con il mod. F24 sono i seguenti:

TIPOLOGIA	BENEFICIARIO	CODICE
IMU abitazione principale e pertinenze	COMUNE	3912
IMU terreni	COMUNE	3914
IMU aree fabbricabili	COMUNE	3916
IMU altri fabbricati	COMUNE	3918
IMU immobili ad uso produttivo cat. D	STATO	3925

**Nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.**

## BASE IMPONIBILE

TIPOLOGIA IMMOBILI	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE IMU
<u>FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO</u>	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9	= Rendita catastale *1,05*160
	C1 (negozi e botteghe)	= Rendita catastale *1,05*55
	A10 (Uffici)	= Rendita catastale *1,05*80
	D1 / D12 (con esclusione D5)	= Rendita catastale *1,05*65
	D5 (banche ed istituti di assicuraz)	= Rendita catastale *1,05*80
	B1 /B8 (collegi, scuole case di cura, ospedali..)	= Rendita catastale *1,05*140
	C3(laboratori) C4 (fabbricati sportivi) C5 (stabilimenti balneari)	= Rendita catastale *1,05*140
<u>FABBRICATI STORICI OPPURE INAGIBILI ED INABITABILI</u>		= 50% * Rendita catastale *1,05*per il moltiplicatore della categoria a cui appartiene il fabbricato
<u>FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO</u>	Tutte le categorie	= Rendita presunta di fabbricati similari, moltiplicata per 1.05 per il moltiplicatore della categoria a cui si ritiene appartenga il fabbricato
<u>AREE FABBRICABILI</u>		Valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. SEGUE TAB. VALORI MEDI PER IMU 2015 confermati anche per il 2016.
<u>IMMOBILI CATEGORIA D. NON ISCRITTI IN CATASTO</u>	Devono essere interamente posseduti da imprese e distintamente	Valore base alle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze
<u>TERRENI AGRICOLI</u>		Reddito dominicale *1,25*135

## VALORE AREA FABBRICABILE 2016

### COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (PROVINCIA DI VERONA)

Allegato A) Deliberazione G.C. n. 52 del 24.06.2015

#### TABELLA DEI VALORI MEDI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IUC – IMU e TASI PER L'ANNO 2015

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	CON STRUMENTO URBANISTICO GENERALE APPROVATO	
	VALORE AREA €/ MQ	NOTE
B - RESIDENZIALE	80,00	
C1.1 - RESIDENZIALE	75,00	
C1 S – RESIDENZIALE SPECIALE	30,00	Prima dell'accordo di perequazione
C1 S – RESIDENZIALE SPECIALE	50,00	Dopo l'accordo di perequazione
C1 E – RESIDENZIALE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA	30,00	Prima dell'accordo di perequazione
C1 E – RESIDENZIALE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA	50,00	Dopo l'accordo di perequazione
C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	25,00	Da urbanizzare
C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	80,00	Urbanizzata
ASU (Sviluppo qualità Urbana e Territoriale)	25,00	Prima del piano di recupero
ASU (Sviluppo qualità Urbana e Territoriale)	80,00	Dopo il piano di recupero
D1.1 – PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO	55,00	Zona S.S. 434
D1.1 – PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO	40,00	Altre zone
D1.2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE	30,00	Da urbanizzare Zona S.S. 434
D1.2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE	55,00	Urbanizzata Zona S.S. 434
D1.2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE	20,00	Da urbanizzare Altre zone
D1.2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE	40,00	Urbanizzata Altre zone
D2.1 – COMMERCIALE/ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO	60,00	Zona fronte S.S.434
D2.1 – COMMERCIALE/ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO	50,00	Zona S.S. 434
D2.1 – COMMERCIALE/ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO	45,00	Zona Farfusola
D3.2 – AGRO INDUSTRIALE DI ESPANSIONE	15,00	Da urbanizzare
D3.2 – AGRO INDUSTRIALE DI ESPANSIONE	30,00	Urbanizzata
D4 - PRODUTTIVA EDIFICAZIONE DIFFUSA	30,00	
AMBITO AGRICOLO E. SUP (possibile esp. Produttiva)	8,00	Prima dell'accordo di perequazione
AMBITO AGRICOLO E. SUP (possibile esp. Produttiva)	40,00	Dopo l'accordo di perequazione
AMBITO AGRICOLO E. SUR (possibile esp. Residenziale)	15,00	Prima dell'accordo di perequazione
AMBITO AGRICOLO E. SUR (possibile esp. Residenziale)	70,00	Dopo l'accordo di perequazione
F2 – AREE PER ATTR. INT. COMUNE (KART)	8,00	Da urbanizzare
F2 – AREE PER ATTR. INT. COMUNE (KART)	60,00	Urbanizzata

Il valore delle aree edificabili, ricadenti in lottizzazioni realizzate dal Comune (piano attuativo di iniziativa pubblica), è pari al prezzo indicato nell'atto di vendita **per un periodo di cinque anni** a decorrere dalla stipula dell'atto medesimo.-